

## CHIARIMENTO 7

**Oggetto:** Procedura ristretta per l'affidamento di una copertura assicurativa relativa a “Primi 30 giorni di malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale”.

**Codice CIG:** 706719951B

Con riferimento alla procedura in oggetto è pervenuto, da parte di una Impresa interessata al servizio medesimo, il quesito di seguito riportato:

**Q** *In relazione alla procedura di gara di cui all'oggetto si chiede di chiarire i punti seguenti:*

*Q1- con riferimento al requisito di capacità economica-finanziaria di cui al punto III.1.2 lett. a) del Disciplinare si chiede conferma del fatto che una società mutua assicuratrice possa dimostrare tale requisito con l'indicazione del margine di solvibilità o con l'indicazione dell'importo del fondo di garanzia.*

*Q2- con riferimento al requisito di capacità economica-finanziaria di cui al punto III.1.2 lett. b) del Disciplinare si chiede conferma del fatto che una società mutua assicuratrice soggetta a leggi di altro stato possa dimostrare tale requisito con l'indicazione della raccolta premi totale per il ramo danni (che comprende infortuni e malattia) in quanto dai bilanci della nostra società non è possibile evincere sotto-distinzioni all'interno dei predetti rami, né ricavare l'importo della raccolta premi malattia ed infortuni come dati disaggregati in quanto, in base alla legislazione vigente in Francia, esiste solo la distinzione tra “ramo vita” e “ramo non vita” (danni), senza specifica del “ramo malattia” e “infortuni”.*

*Q3- si chiede conferma del fatto che non sia previsto alcun intermediario assicurativo per la gestione del contratto. In caso contrario, chi è il broker incaricato e quali sono le commissioni da corrispondere.*

*Q4- si chiede di indicare chi è l'attuale assicuratore della polizza in corso e qual è il premio di polizza in corso.*

*Q5- nel caso di intenzione di partecipazione nella forma della coassicurazione, in fase di presentazione della domanda di ammissione è necessario indicare oltre alle società costituendo la coassicurazione anche la percentuale di ripartizione del rischio oppure questo potrà essere comunicato in seguito?*



*Q6- è ammessa un'eventuale modifica della forma di partecipazione in una seconda fase di gara? (es. dichiarazione di partecipazione singola e poi successiva indicazione di partecipazione in coassicurazione)*

*Q7- si chiede conferma del fatto che in caso di traduzione in lingua italiana di un documento in lingua straniera possa essere prodotta una traduzione asseverata da un traduttore ufficiale iscritto all'albo e CTU del tribunale o se è necessaria la traduzione giurata in Tribunale*

### **A tal proposito si fornisce il seguente chiarimento**

- R** R1 – Si veda Chiarimento 1 pubblicato in data 26 maggio 2017;
- R2 – Si conferma tale possibilità di dimostrazione relativamente al requisito di cui al punto III.1.2 lett. b) del Disciplinare;
- R3 – Si conferma che non è previsto alcun intermediario assicurativo per la gestione del contratto;
- R4 – L'attuale assicuratore della polizza in corso è la società Assicurazioni Generali S.p.A. Il relativo premio di polizza corrisponde al contributo dello 0,72% dei compensi di cui all'ACN (testo integrato con l'Accordo del 29 luglio 2009), relativamente ai medici iscritti negli elenchi di assistenza primaria (Art. 60 comma 4 e comma 5), ai medici di continuità assistenziale (Art. 72 comma 4) e ai medici di emergenza sanitaria territoriale (Art. 99 comma 2) ed equivale all'importo posto a base di gara;
- R5 – La scelta di partecipare alla procedura singolarmente o collettivamente va compiuta all'inizio della stessa onde consentire alla Stazione appaltante di avere contezza della platea dei competitori; quindi va subito esplicitato nella domanda di partecipazione se l'operatore intende partecipare singolarmente o in coassicurazione indicando, in quest'ultimo caso, tutti i partecipanti. La percentuale di ripartizione del rischio andrà specificata in sede di offerta;
- R6 – Non è possibile modificare la forma di partecipazione, si veda la precedente risposta R5;
- R7 – La traduzione in lingua italiana di un documento in lingua straniera dovrà essere autenticata dall'autorità consolare italiana (art. 3, comma 4, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), oppure certificata da parte di un traduttore ufficiale.

FINE DEL TESTO

Roma, 07/06/2017

